

COMUNE DI CASALNOCETO

Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 16**COPIA*****VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE***

del giorno 1° Aprile 2014

Adunanza ordinaria di prima convocazione

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO IMU E CONFERMA ALIQUOTE.

L'anno Duemilaquattordici (2014) Addì Uno (01) del Mese di Aprile (04) alle ore 21.00 nella sala del Consiglio Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto Comunale e dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

| N. d'ord. | COGNOME E NOME | Presenti | Assenti |
|------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| 1 | VEGEZZI Ernesto | X | |
| 2 | CETTA Giuseppe | X | |
| 3 | TORLASCO Emiliano | X | |
| 4 | MASSIGLIA Rosanna | X | |
| 5 | CAGNIN Mario | | X |
| 6 | COSTA Emanuele | X | |
| 7 | LUCCHETTI Massimiliano | X | |
| 8 | CAPRA Enrica | X | |
| 9 | ROVELLI Stefania | | X |
| 10 | GAGGIA Giuseppina | X | |
| 11 | GEROLO Paolo | X | |
| 12 | RICOTTI Stefano | X | |
| 13 | FERRARI Marco | X | |
| | TOTALI | 11 | 2 |

Con la partecipazione del Sig. PARODI Dr. Alessandro Segretario Generale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. VEGEZZI Ing. Ernesto nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

PARERI ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Prof. Giuseppe Cetta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione del Servizio Tributi;

Richiamato l'art. 52 del decreto legislativo 15-2-1997, n. 446, che dispone: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

Richiamata la deliberazione di consiglio comunale n. 22/2012, con la quale veniva approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale Propria (I.M.U.);

Considerato che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 703 – 727 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta municipale propria (IMU) prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica e integrazione degli articoli: 4 – 8 – 12 – 16 del sopraccitato regolamento;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 28 marzo 2014, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito altresì il parere di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo del responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, essendo presenti e votanti n. 11 Consiglieri;

DELIBERA

1. di integrare e modificare i seguenti articoli del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale Propria, ai sensi dell'art. 1, commi 703 – 727 L. 27 dicembre 2013 n. 147,:

- *L'art. 4 viene così modificato:*

Art 4. – Abitazione Principale

L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9.

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della casa coniugale.

Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo dovranno essere indicate nella dichiarazione I.M.P., ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento.

- *L'art. 8 viene così modificato:*

nel comma 3 bis le parole “pari a 110” sono sostituite dalle seguenti: “pari a 75”.

- *L'art. 12 viene così modificato:*

Art. 12 – Quota Riservata allo Stato

Allo Stato è riservato interamente il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228.

Le somme incassate in sede di accertamento (imposta, sanzioni e interessi), sono attribuite interamente al Comune.

- *L'art. 16 viene così integrato*

Art. 16 bis – Esenzione fabbricati rurali

A decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 art. 13 decreto-legge n. 201/2011.

2. Dare atto che le norme del sopraccitato Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenuta normativa vincolante statale e/o regionale.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to Ing. Ernesto Vegezzi

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Alessandro Parodi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno _____ per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art. 124,c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e s.i.m.)

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Alessandro Parodi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134,c.3, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e s.i.m.)
- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale come prescritto dall'Art. 124,c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e s.i.m., per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ senza opposizioni.

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Alessandro Parodi

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Alessandro Parodi
